



Roma, 20/07/2026
Prot. Inca 2026-U-DIMM-393
All. 5

A tutte le strutture

Oggetto: Prime disposizioni attuative del Patto UE sulla Migrazione e l'Asilo – D.L. n. 100/2026 e circolari applicative del Ministero dell'Interno e della Commissione Nazionale per il diritto di asilo (CNA).

Care compagne e cari compagni,

come è noto, il 12 giugno 2026 è entrato in vigore il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo (di seguito "Patto"). Lo stesso giorno è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 100 del 12 giugno 2026 (di seguito "Decreto"), recante *"Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024"*, contenente le prime disposizioni nazionali di adeguamento al nuovo quadro normativo europeo.

Per l'attuazione delle nuove disposizioni, il Ministero dell'Interno ha emanato due circolari (n. 28722 del 9 giugno 2026 e n. 47219 del 12 giugno 2026), contenenti le prime indicazioni operative rivolte alle Questure e agli Uffici di polizia di frontiera. Inoltre, il 10 giugno 2026, la Commissione Nazionale per il diritto d'asilo ha, a sua volta, diramato la circolare n. 5867 riguardante la nuova normativa.

Il Decreto si articola in due parti: la prima contiene alcune misure in materia di giustizia, mentre la seconda introduce numerose modifiche tese a recepire in prima istanza i contenuti del Patto, intervenendo in particolare su:

- il D.Lgs. 142/2015;
- il D.Lgs. 25/2008;
- il D.Lgs. 286/1998;
- il D.L. 13/2017, convertito dalla legge 46/2017.

Il Decreto recepisce, in modo particolare, i seguenti regolamenti europei:

- Regolamento (UE) n. 2024/1348, che stabilisce una procedura comune per il riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione europea (APR);
- Regolamento (UE) n. 2024/1356, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne dell'Unione (Regolamento Screening);
- Regolamento (UE) n. 2024/1349, che stabilisce una procedura di rimpatrio di frontiera;
- Regolamento (UE) n. 2024/1351, sulla gestione dell'asilo e della migrazione (AMMR);
- Regolamento (UE) n. 2024/1358 (Eurodac).

Secondo quanto evidenziato dal Ministero dell'Interno, la finalità del Decreto – attuativo delle norme comunitarie sopra citate – è quella di *"...assicurare la puntuale registrazione e trattazione dei migranti irregolari rintracciati all'atto dell'ingresso irregolare o in stato di irregolare soggiorno sul territorio degli Stati membri... lo svolgimento delle procedure di asilo in frontiera secondo le tempistiche definite mira a ridurre*

abusi e incertezze dovuti alla durata delle stesse, consentendo così di attivare tempestivamente le procedure di rimpatrio nel caso in cui le istanze di protezione internazionale non siano state accolte..." (circolare Ministero 12.06.2026).

L'art. 10 del Decreto ha modificato numerose disposizioni del D.lgs. 142/2015, intervenendo sugli artt. 4 (*"documenti forniti ai richiedenti"*), 5 (*"domicilio"*), 6 (*"trattenimento"*), 6-bis (*"trattenimento durante la procedura di asilo in frontiera"*) e 22 (*"lavoro e formazione professionale"*). Contestualmente, introduce i nuovi articoli 5-ter (*"autorizzazione a risiede in un luogo specifico"*), 5-quater (*"reclamo giurisdizionale avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico"*) e 5-sexies (*"rischio di fuga"*).

L'articolo 11 modifica, invece, numerose disposizioni del D.lgs. n. 25/2008, riguardanti, tra l'altro, le autorità competenti, le Commissioni territoriali, l'accesso alla procedura di protezione internazionale, il diritto del richiedente a rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda, le garanzie procedurali, il ritiro implicito della domanda, la presentazione e l'esame delle domande, i casi di manifesta infondatezza e di inammissibilità, le decisioni e i relativi mezzi di impugnazione. Il medesimo articolo introduce inoltre i nuovi articoli 26-bis (*"registrazione della domanda di protezione internazionale"*), 26-ter (*"formalizzazione della domanda di protezione internazionale"*), 28-bis.1 (*"termini per lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera"*) e 28-bis.2 (*"trasferimento del richiedente sottoposto alla procedura di asilo alla frontiera"*).

Il Decreto con l'articolo 12 apporta modifiche al T.U.I. (D.lgs. 286/1998 – Testo Unico Immigrazione), intervenendo sugli articoli 10 (*"respingimento"*), 10-ter (*"identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità o soccorsi in mare..."*), 10-quater (*"convalida del fermo per accertamenti"*), 12 (*"disposizioni contro le immigrazione clandestine"*), 13 (*"espulsione amministrativa"*), oltre a introdurre il nuovo articolo 14.1 relativo al ricorso per cassazione.

Le linee per l'attuazione dell'Attuazione del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che istituisce il nuovo sistema Eurodac per il confronto dei dati biometrici e abroga il regolamento (UE) n. 603/2013, sono introdotte dall'articolo 13 del Decreto.

L'articolo 14 del Decreto modifica l'articolo 3 del D.L. n. 13/2017, convertito dalla L. n. 46/2017, relativo alle competenze delle Sezioni Specializzate dei Tribunali e abroga l'articolo 5-bis concernente le competenze della Corte d'Appello.

L'articolo 15 del Decreto prevede il potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Mentre, l'articolo 16 del Decreto istituisce l'Ufficio per il processo stralcio presso le Sezioni Specializzate dei Tribunali.

Infine, l'articolo 17 introduce alcune disposizioni transitorie e di applicazione delle nuove norme.

Le disposizioni introdotte dal Decreto **sono entrate in vigore il 12 giugno 2026** scorso e impattano pesantemente sugli ordinamenti nazionali in materia di asilo e immigrazione.

Il nuovo impianto normativo modifica, in modo significativo, il sistema europeo e nazionale di gestione delle domande di protezione internazionale. Sebbene sia stato presentato dalle istituzioni europee come uno strumento volto a rendere più efficaci e uniformi le procedure di asilo, il Patto rafforza di fatto un approccio securitario e di controllo delle politiche migratorie, estendendo le procedure di frontiera, ampliando le



possibilità di trattenimento e introducendo ulteriori limitazioni nei confronti dei richiedenti asilo, con il rischio di comprimere l'effettivo esercizio del diritto di asilo e delle garanzie ad esso connesse.

Il giudizio negativo nel merito del Decreto va esteso al metodo con cui il Governo ha deciso di procedere alla trasposizione della Direttiva sul Nuovo Patto. Il ricorso allo strumento del Decreto-legge supportato, ancora una volta, strumentalmente da ragioni di urgenza e sicurezza ha esautorato il dibattito parlamentare e negato qualsiasi confronto con i soggetti sociali. Spazi di confronto negati anche nel corso dell'iter di conversione del Decreto limitando le stesse audizioni (vedi note CGIL del 24 giugno e del 3 luglio).

In allegato, trasmettiamo una scheda di lettura dedicata alle principali modifiche normative adottate per l'attuazione del Patto. Si precisa che il Capo I del D.L. n. 100/2026 reca disposizioni urgenti in materia di giustizia relative alla riforma dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato, l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a specifici obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, nonché a misure relative all'organizzazione giudiziaria, alla magistratura onoraria, all'ufficio per il processo e alla digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia. Tali disposizioni non sono oggetto della presente circolare, che si concentra sulle misure contenute nel Capo II del Decreto, dedicate all'attuazione del Patto.

Uno degli elementi della riforma è **la distinzione tra le procedure relative alla protezione internazionale applicabili alle persone intercettate alle frontiere esterne dell'Unione europea o nelle relative aree di transito e quelle applicabili ai richiedenti presenti sul territorio nazionale**. Nel primo caso, destano non poche perplessità le modalità adottate per gli accertamenti di frontiera, le procedure accelerate e il trattenimento dei richiedenti asilo. Nel secondo, il nuovo sistema prevede, tra l'altro, che a regime, **la formalizzazione delle domande di protezione possano essere manifestate e formalizzate per il tramite di "soggetti esterni convenzionati"** abilitati ad operare attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione dal Ministero dell'Interno per conto delle Commissioni Territoriali.

In questo contesto si inserisce la convocazione dei Patronati del 6 maggio scorso, da parte del Dipartimento di Libertà Civile e Immigrazione del Ministero dell'Interno, alla presenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel corso della quale è stata illustrata una prima ipotesi di coinvolgimento dei Patronati in alcune delle procedure previste dal Patto. Tale ipotesi, confermata dal Decreto, potrebbe prevedere l'eventuale coinvolgimento dei Patronati nella fase di manifestazione di volontà e nella fase di formalizzazione delle domande di protezione internazionale presentate esclusivamente dai richiedenti non accolti nel sistema pubblico di accoglienza.

Va evidenziato che il legislatore ha previsto una fase transitoria. **Fino al 31 ottobre 2026 continuano ad essere competenti le Questure e gli Uffici di polizia di frontiera per l'intera procedura**, rinviando ad un secondo momento l'eventuale coinvolgimento dei Patronati nelle attività connesse alla manifestazione della volontà e nella formalizzazione delle domande di protezione internazionale.

Fraternali saluti.

p. la Cgil Nazionale
Maria Grazia Gabrielli

p. il Collegio di Presidenza INCA
Sara Palazzoli